



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Aprile 2015





A cura della Commissione

“CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”

Presidente

Nicoletta Mazzagardi

Componenti

Sergio Acconcia

Paolo Balestieri

Marco Bianchi

Marina Cesari

Andrea Cofano

Vincenzo Di Paolo

Andrea Ferri

Corrado Ferriani

Patrizia Gentile

Andrea Giorgi

Patrizia Goffi

Marcello Ineri

Emma Ioppi

Fabrizio Mancini

Franco Michelotti – Componente Esperto

Eustachio Quintano

Ricercatore FNC

Cristina Bauco

Mandato 2014-2016

Area di delega

Consigliere Delegato

Consigliere Delegato

Procedure Concorsuali

Felice Ruscetta

Maria Rachele Vigani



Indice

Premessa	4
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	9
Articolo 1 – OGGETTO	9
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI.....	9
Articolo 3 – ISCRIZIONE	9
Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	9
Articolo 5 – ORGANI	10
Articolo 6 - REFERENTE.....	10
Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.....	11
Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI	11
Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	12
Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE.....	12
Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE.....	12
Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO	12
Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	13
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	13
Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE.....	14
Articolo 16 – RESPONSABILITA'	14
ALLEGATO "A"	16



Premessa

Il presente documento reca una esemplificazione del regolamento destinato all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito negli Ordini Territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito legge n. 3/2012) e ai sensi dell'art. 4 decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014 (di seguito decreto n. 202/2014).

Si tratta di un facsimile o meglio di linee guida che possono essere replicate, compatibilmente all'organizzazione interna prescelta dell'Ordine, nell'ambito di ciascun Organismo di composizione da sovraindebitamento.

Quanto qui predisposto può rappresentare un valido schema di riferimento anche per l'Organismo costituito da differenti ordini in associazione tra di loro (cfr. art. 4, comma 2, decreto n. 202/2014). Più precisamente, il presente regolamento si compone di 16 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

L'art. 1 individua in modo preciso l'Oggetto; l'art. 2 si sofferma sulla descrizione delle Funzioni e degli Obblighi dell'Organismo.

L'art. 3 affronta la tematica dell'Iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, demandandola al rappresentante legale dell'Organismo che coincide con il presidente dell'Ordine territoriale nei casi in cui l'Organismo venga istituito al suo interno.

L'art. 4, per quanto attiene alla Formazione dei gestori della crisi, rinvia agli obblighi di formazione professionale continua previsti dall'ordinamento professionale e dalla legge, oltre alle specifiche modalità attuative della formazione per i gestori contenute nell'art. 4, commi 5 e 6, del decreto n. 202/2014.

Con riferimento all'Organizzazione, quella proposta nell'art. 5 è un'articolazione snella e piuttosto semplice ideata su due livelli. Ciò non toglie che gli Organismi possano dotarsi di un organigramma più complesso a seconda delle effettive necessità e più che altro a seconda delle dimensioni dell'Ordine territoriale.



Ad ogni buon conto, si è ritenuto opportuno dettagliare i compiti e le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi dell'Organismo.

Con riferimento al Referente (art. 6), aderendo al testo del decreto n. 202/2014, la scelta è ricaduta sull'organo monocratico. Il referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione di assoluta terzietà e indipendenza.

La durata dell'incarico è stata fissata in quattro anni – rinnovabili - ancorandola in tal modo alla naturale scadenza dell'Ordine territoriale. Di talché è stata prevista la *prorogatio* nelle funzioni del referente scadute fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine che provvederà alla nuova nomina.

È stata inoltre prevista la revoca dall'incarico al ricorrere di gravi motivi desumibili, in analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell'organismo, dal regolamento di autodisciplina di cui all'Allegato "A".

Lo stesso art. 6 fissa in modo compiuto le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

L'art. 7 del regolamento si sofferma sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative per gli Organismi di composizione della crisi, precisano gli adempimenti che la segreteria deve porre in essere al momento dell'apertura del c.d. fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all'organismo di composizione.

Gli artt. 8 e 9 del regolamento ineriscono alle funzioni, alle modalità di nomina del Gestore della crisi e all'Accettazione dell'incarico. A tali previsioni rinvia anche l'art. 12 con riferimento alla Rinuncia dell'incarico.

Va precisato, *ab initio*, che il debitore proponente possa indicare un nominativo specifico nella domanda, di cui il referente possa eventualmente tener conto nel conferimento dell'incarico al gestore.

In linea con quanto prevede l'art. 2 del decreto n. 202/2014, il gestore della crisi è sempre una persona fisica che può svolgere il proprio incarico individualmente o collegialmente. Fermo restando, in questo secondo caso, la natura di mandato congiuntivo rispetto allo svolgimento dello incarico, il regolamento stabilisce che l'organo non sia composto da più di tre professionisti scelti a



cura del referente tra gli iscritti nell'elenco dei gestori tenuto presso il Ministero (ex art. 3 decreto n. 202/2014).

A tal proposito, sarebbe auspicabile che, in occasione del conferimento dell'incarico a più componenti, venga adottato un criterio che possa favorire gli iscritti anagraficamente più giovani, ancorché in possesso di un'adeguata qualificazione professionale, nell'assunzione dell'incarico a fianco di componenti che possano vantare maggiore anzianità.

Va messa in luce l'ulteriore previsione dell'art. 8 che privilegia il criterio di rotazione degli incarichi di gestore, ferma restando la preferenza accordata all'esperienza maturata e alla professionalità acquisita, in relazione anche alla natura e all'importanza della situazione di crisi del debitore proponente.

I requisiti di Onorabilità e Professionalità richiesti al gestore sono recuperati attraverso il rinvio all'art. 4 del decreto n. 202/2014 con l'ovvia precisazione che, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento (computati dal 28 gennaio 2015), trova applicazione quanto disposto nell'art. 19 dello stesso decreto n. 202/2014 con riferimento all'esenzione dall'adempimento degli obblighi formativi specificatamente fissati nell'art. 4, comma 5, lett. d) e comma 6, per i professionisti iscritti al nostro Albo (art. 10).

Il regolamento consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso ad Ausiliari da parte del gestore (art. 11).

Il regolamento prevede l'Incompatibilità delle funzioni di gestore con quelle svolte dagli altri organi dell'organismo e, in aderenza a quanto disposto dall'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. relativamente all'attestatore di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione, stabilisce dettagliate ipotesi di decadenza per i gestori. L'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità del gestore è altresì garantita dal rispetto del regolamento di autodisciplina che al presente regolamento è stato allegato sotto la lettera "A" (art. 13).

Si tratta, più precisamente, del regolamento di autodisciplina contemplato nell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014 in cui, senza pretesa di esaustività e senza alcun vincolo per gli Ordini Territoriali, vengono declinati i canoni della correttezza, dell'indipendenza, della competenza e della riservatezza ai quali deve ispirarsi l'attività del gestore; l'inosservanza delle prescrizioni comporta la risoluzione di diritto dell'incarico e il risarcimento dell'eventuale danno.



Al contempo, il regolamento prevede il rispetto dell'Obbligo della Riservatezza (art. 14) a carico di tutti coloro che intervengono nel procedimento, fermo restando per i professionisti il vincolo del segreto professionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 139/2005 (Ordinamento della professione).

L'aspetto dei Compensi è stato affrontato nell'art. 15 del regolamento ove viene affermato il criterio generale per cui, in difetto di accordo con il debitore proponente, trovano applicazione i parametri di cui all'art. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Sulla base di questa importante precisazione, è stato previsto un sistema di pagamento del corrispettivo basato sugli acconti onde evitare che le molteplici attività effettuate nell'ambito della procedura non trovino remunerazione alcuna. Si precisa, al riguardo, che si tratta di mere indicazioni di massima per gli Ordini i quali possono prevedere differenti modalità per la corresponsione dei compensi pur sempre determinati sulla base dei criteri e dei parametri di cui agli art. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

In quest'ottica, si pone la precisazione per cui è in ogni caso dovuto un acconto minimo non inferiore ad Euro 200,00. In tal modo viene previsto un minimo compenso anche per le attività svolte in occasione della liquidazione del patrimonio, richiesta dal debitore in alternativa alla proposta per la composizione della crisi e disciplinata nella sezione seconda della legge n. 3/2012, che potrebbero non essere remunerate (cfr. art. 14–*duodecies*, legge n. 3/2012 che riconosce ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione od anche in occasione dei procedimenti di cui alla sezione prima della legge n. 3/2012 la prededuzione con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni gravati da ipoteca o pegno riservato, come logico, ai creditori privilegiati).

Per quanto attiene al regime di Responsabilità (art. 16), infine, il regolamento recupera due fondamentali concetti.

Il primo: in considerazione che l'incarico viene conferito all'Organismo, su quest'ultimo ricade la responsabilità verso il debitore proponente, come peraltro si evince dalle previsioni di cui all'art. 10 del decreto n. 202/2014. Del resto l'ordinamento impone all'Organismo la sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale di importo non inferiore ad un milione di Euro per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 4 decreto n. 202/2014).



Il secondo: non è esclusa la responsabilità personale del gestore “affidatario” dell’incarico in virtù delle previsioni di cui all’art. 12 del decreto n. 202/2014 che recuperano, come intuitivo, il generale principio della personalità della prestazione svolta dal gestore. Conseguentemente, alla responsabilità dell’organismo riconducibile alle funzioni che la legge n. 3/2012 e il decreto ministeriale n. 202/2014 gli riconoscono in ordine alla gestione della crisi, si affianca quella del gestore che ha effettivamente svolto l’incarico secondo il generale canone di correttezza enunciato nell’art. 1176, secondo comma, c.c..

Si suggerisce, pertanto, l’estensione della polizza assicurativa, già stipulata dal professionista ai sensi e per gli effetti dei cui all' art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dell’art. 5 del d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012, alla copertura di eventuali danni derivanti dalle funzioni svolte nell’ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore.



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.



Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.



L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di e da numero persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.



Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.



In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.



Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2015.

Per le spese di avvio del procedimento, l'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di: (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007)

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro giorni a mezzo di: (indicazione delle modalità pagamento del conguaglio in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

In ogni caso è dovuto un acconto minimo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall' omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% o % in favore del gestore della crisi;
- il restante 20% o% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.



Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.



Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.